



Bologna, 6 settembre 2013 – Maria (Milli) Virgilio e Silvia Santunione

Recenti modifiche allo Stalking

(ART. 612 BIS – ATTI PERSECUTORI)

Modifiche apportate:

- dalla legge 9 agosto 2013 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”,
- nonché dal decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 (d.l.C.n. 1540 in conversione)

sono evidenziate in giallo le modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013 n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78

in carattere rosso le modifiche del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013

evidenziate in verde note nostre

nel CODICE PENALE

Art. 612-bis Atti persecutori.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a ~~quattro~~ **cinque** anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge ~~legalmente separato o divorziato~~ **anche separato o divorziato** o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa **ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.**
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. **La querela proposta è irrevocabile.** Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

L'aumento della pena massima a cinque anni inserisce il delitto di atti persecutori tra quelli per cui è ammissibile la misura cautelare personale coercitiva della “custodia cautelare in carcere”.

nel CODICE DI PROCEDURA PENALE

- INTRODOTTO L'ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

Art. 380 - *Arresto obbligatorio in flagranza*: al comma 2, dopo la lettera l-bis) viene aggiunta la seguente “**l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale**”;

- IN FASE DI ESECUZIONE PENA DETENTIVA PER CONDANNA PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 612-BIS NEI CASI AGGRAVATI DI CUI AL COMMA 3 VIENE INTRODOTTO IL DIVIETO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA (salvo il caso in cui si tratti di tossicodipendenti agli arresti domiciliari che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero)

Art. 656 – *Esecuzione delle pene detentive*: il comma 9, che prevede i casi in cui la sospensione **non** può essere disposta, alla lett. a) viene così modificato: “nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, ~~quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’art. 625, 572, secondo comma e 612-bis, terzo comma, 624 bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice~~, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;”

nelle NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

- AI PROCESSI RELATIVI AI DELITTI DI CUI ALL'ART. 612 BIS DEVE ESSERE ASSICURATA PRIORITA' ASSOLUTA NELLA FORMAZIONE DEI RUOLI DI UDIENZA E NELLA TRATTAZIONE

Art. 132-bis.-*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*: al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente “**a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale**”

nel TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

- AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 612-BIS IN DEROGA AI LIMITI DI REDDITO

Art. 76- *Condizioni per l'ammissione*: il comma 4-ter viene così modificato: “4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli **572, 583-bis, 612-bis**, 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.”

Nel TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

- VIENE INTRODOTTO L'ART. 18 BIS "PERMESSO DI SOGGIORNO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA" CHE TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN RELAZIONE AL REATO DI CUI ALL'ART. 612 BIS C.P.

«Art. 18-bis. -*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.*

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».